



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 maggio 2022
(OR. en)

7473/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0044 (NLE)

RECH 150
FEROE 5

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo
tra l'Unione europea, da una parte,
e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra,
sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 14 maggio 2020 le Isole Fær Øer hanno espresso il loro interesse formale ad associarsi a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione ("programma Orizzonte Europa") (2021-2027), che è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.
- (2) Il 13 luglio 2021 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati a nome dell'Unione per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer sui principi generali che regolano la partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione e sull'associazione delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa.
- (3) I negoziati si sono conclusi e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione ("accordo") è stato siglato l'8 ottobre 2021.

¹ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

- (4) Gli obiettivi dell'accordo sono istituire un quadro duraturo di cooperazione tra l'Unione e le Isole Fær Øer e stabilire i termini e le condizioni di partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione aperti alla loro partecipazione conformemente agli atti di base che istituiscono i programmi dell'Unione di cui all'accordo. Conformemente all'accordo l'Unione condurrà azioni di cooperazione con le Isole Fær Øer a norma dell'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A norma dell'articolo 3 dell'accordo, i termini e le condizioni specifici di partecipazione delle Isole Fær Øer al programma o all'attività dell'Unione sono soggetti all'adozione di protocolli.
- (5) Conformemente all'autorizzazione del Consiglio, il protocollo sull'associazione delle Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (2021-2027) è stato negoziato parallelamente all'accordo e, a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, dell'accordo, ne costituisce parte integrante.
- (6) Le Isole Fær Øer soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/695.

- (7) L'accordo è conforme all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 , il quale prescrive che l'associazione al programma Orizzonte Europa dei paesi terzi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento sia conforme alle condizioni di cui a un accordo riguardante la partecipazione di tale paese o territorio ai programmi dell'Unione, purché l'accordo: garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione; stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi dell'Unione, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai relativi costi amministrativi; non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda il programma dell'Unione; e garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.
- (8) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (9) Al fine di garantire una cooperazione ininterrotta tra l'Unione e le Isole Fær Øer nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione e consentire la partecipazione delle isole Fær Øer al programma Orizzonte Europa sin dall'avvio di tale programma, è opportuno che l'accordo sia applicato retroattivamente dal 1° gennaio 2021 e in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione ("accordo") è autorizzata con riserva della conclusione di detto accordo¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1. L'accordo è applicato a titolo provvisorio conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
2. L'accordo è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021 conformemente all'articolo 15, paragrafo 1.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato in ... [inserire riferimento alla GU].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
